



**REGIONE
LAZIO**

CONVENZIONE



**“PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE
PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI
PRESSO I CENTRI PER L’IMPIEGO”**

Programma operativo complementare (POC) al
Programma Operativo Nazionale “Sistemi di
Politiche Attive per l’Occupazione” (PON SPAO)
2014-2020

TRA

Regione Lazio, con sede legale in Roma (RM), Via Cristoforo Colombo n. 212, C.F. 80143490581, rappresentata dall’Arch. Marco Noccioli, con la carica di Direttore della Direzione regionale Lavoro, domiciliato presso la citata sede legale;

E

LAZIOcrea Spa, di seguito denominata “LAZIOcrea” o la “società” - con sede legale in Roma, Via del Serafico n. 107, C.F. e P.I. 13662331001, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Luigi Pomponio domiciliato presso la citata sede legale;

di seguito definite le “Parti”

VISTI

- il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 contenente "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" ed in particolare l'art. 2 che istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2018, il Reddito di Inclusione, denominato "Rel", quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Programma operativo complementare (POC) al Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (PON SPAO) 2014-2020;
- l’Accordo sancito in Conferenza Unificata n.185/CU del 21 dicembre 2017 che, in linea con il dettato normativo del Decreto Legge n.78/2015, convertito in Legge n.125 del 6 agosto 2015, adotta il “Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro” ai fini dell’erogazione delle politiche attive mediante l’utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento delle politiche attive del lavoro e la loro gestione sul territorio, al fine di aumentare l’efficienza e l’efficacia delle stesse per il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni (c.d. LEP) fissati dal precitato Decreto Legislativo n. 150/2015;
- il punto 5.2.3.1 del citato Piano che prevede che “per quanto attiene al rafforzamento dei CPI attraverso l’inserimento di 600 operatori qualificati in materia di sostegno all’inclusione attiva di cui al punto 5.2.4, la ripartizione terrà conto, da una parte, della necessità della distribuzione equilibrata delle risorse sul territorio nazionale e, dall’altra, dell’incidenza del fabbisogno dell’utenza. Pertanto l’attribuzione sarà effettuata a partire da due operatori per ciascuna Provincia per un totale di 214 operatori; i restanti 386 saranno distribuiti in proporzione alla stima dei potenziali utenti del Sostegno per l’Inclusione attiva, usata per il riparto delle risorse nel decreto di attuazione del SIA;
- il punto 5.2.4 del citato Piano che prevede, altresì, che “tenuto conto delle suddette novità legislative e della necessità di creare maggiori e più efficienti sinergie tra il settore dell’inclusione sociale e i servizi per il lavoro, il progetto di rafforzamento sarà realizzato a valere, in maniera paritaria, sulle risorse del PON SPAO e del PON Inclusione e prevede l’inserimento di personale particolarmente qualificato e la definizione di una azione formativa per gli operatori dei Centri per l’Impiego”;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e di tracciabilità dei flussi finanziari”;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “il nuovo Codice dei Contratti pubblici” così come successivamente modificato ed integrato dal D. Lgs n. 56/2017;
- lo Statuto regionale;
- la Legge regionale 8 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni;
- il Regolamento regionale del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”;
- la Legge Regionale n. 25 del 20/11/2001 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;
- il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante: “Legge di stabilità regionale 2019”;
- la legge regionale 28 dicembre 2018, n.14, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021”;
- la Legge regionale n.7/2018 ed in particolare l’art. 67;
- l’articolo 192, comma I, del citato D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., che prevede l’istituzione presso ANAC dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società “in house”;
- la Deliberazione del Consiglio dell’ANAC n. 579 del 02/05/2018, con cui la Regione Lazio, è stata iscritta nell’elenco di cui al sopra citato articolo 192, comma I, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in ragione degli affidamenti in house alla società LAZIOcrea S.p.A.;
- la D.G.R. n. 891 del 19/12/2017 concernente l’“Approvazione dello schema del nuovo Contratto Quadro di Servizi da stipularsi tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. per il periodo 2018-2021 e Approvazione Piano operativo annuale POA LAZIOcrea S.p.A. per l’anno 2018” ed il relativo Contratto Quadro sottoscritto dalla Regione Lazio e dalla società LAZIOcrea S.p.A. in data 29/12/2017”;

- la D.G.R. n. 840 del 20/12/2018 concernente l'“Approvazione Piano operativo annuale POA LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2019. Adozione di istruzioni operative per il trattamento dei dati personali”;
- la D.G.R. 48/2019 avente ad oggetto: “Assemblea ordinaria dei soci di LAZIOcrea spa. Atto di indirizzo
- la memoria della Giunta regionale del 20 giugno 2018 in materia di “Rafforzamento dei Centri per l'Impiego”;
- il Decreto del Direttore generale di ANPAL (Registro decreti R. 0000136/2019) con il quale l'ANPAL ha impegnato a favore della Regione Lazio risorse pari a euro 13.440.000,00 (tredicimilioniquattrocentoquarantamila/00) a valere sul POC/PAO Asse “Occupazione” Obiettivo tematico 8;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 1, commi 793-800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” ha previsto il trasferimento nei ruoli regionali del personale dipendente delle Città metropolitane e delle Province, in servizio presso i Centri per l'impiego, allo scopo di completare la transizione in capo alle Regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i Centri per l'impiego, stabilendo, tra l'altro, che le Regioni provvedessero agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale e alla successione nei relativi contratti entro la data del 30 giugno 2018 e che, fino a tale data, le Province e le Città metropolitane continuassero a svolgere le attività di gestione del suddetto personale;
- la deliberazione di Giunta regionale del 15 giugno 2018, n. 296, in attuazione della suddetta legge n.205/2017, ha disposto l'inquadramento nei ruoli regionali del personale dipendente della Città metropolitana di Roma Capitale e delle Province di Latina, Rieti, Frosinone e Viterbo in servizio presso i Centri per l'impiego ed è stata individuata la Direzione regionale Lavoro quale struttura competente ad esercitare le funzioni e la gestione delle politiche attive del lavoro esercitate attraverso i Centri per l'impiego;
- con Memoria di Giunta regionale del 20 giugno 2018 “*Rafforzamento dei Centri per l'impiego*” è stato delineato un articolato percorso, volto ad assicurare la prosecuzione di tutte le attività di competenza dei Centri per l'impiego con particolare riferimento all'attivazione delle politiche attive del lavoro nonché a salvaguardare i livelli essenziali delle prestazioni e la professionalità dei lavoratori della società Capitale Lavoro impiegati a supporto dei Centri per l'impiego;
- il legislatore regionale, ha disposto che, nell'ambito delle azioni intraprese in materia di politiche attive del lavoro, all'articolo 67, comma 1, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, ha disposto che “*Nel quadro del rafforzamento delle politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego, al fine di avvalersi delle attività di supporto svolte dalla società in house providing della Città metropolitana di Roma capitale “Capitale Lavoro S.p.A.” a favore dei suddetti centri, per il triennio 2018-2020 la società in house providing della Regione Lazio “LAZIOcrea S.p.A.” è autorizzata a porre in essere le operazioni societarie necessarie ad utilizzare il relativo ramo d'azienda della citata società “Capitale Lavoro S.p.A.”;*”;
- con la deliberazione n. 746 del 30 novembre 2018, la Giunta regionale ha deliberato, tra l'altro, “*in attuazione di quanto previsto dall'art. 67, comma 2, legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale”, di dare indirizzo a LAZIOcrea S.p.A. di adottare ogni idonea iniziativa volta a porre in essere tutti gli adempimenti, di natura giuridica ed economica, necessari alla convocazione dell'assemblea dei soci al fine di ottenere la previa autorizzazione del socio Regione Lazio, ai sensi dello Statuto societario, per l'utilizzazione del personale di Capitale Lavoro S.p.A. operante nei Centri per l'impiego localizzati nell'area territoriale della Città metropolitana di Roma Capitale, tramite l'affitto del ramo di azienda*”;
- al fine di definire il ramo d'azienda della società “Capitale Lavoro Spa” dedicato al supporto dell'operatività dei Centri per l'impiego localizzati nell'area territoriale della Città metropolitana di Roma Capitale, è stata posta in essere la “*Due diligence*”, al fine di verificare, in particolare, l'anagrafica dei profili di lavoro del personale della società “Capitale Lavoro spa” a supporto dei Centri per l'impiego, l'analisi dei profili professionali, la quantificazione del costo del suddetto

personale, l'individuazione degli elementi patrimoniali trasferibili, l'illustrazione delle diverse transazioni societarie da utilizzare per conseguire il trasferimento della società "Capitale Lavoro spa" a beneficio della società "LAZIOcrea", sottolineando, in particolare, che, a seguito dell'emanazione dell'art. 67 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, l'operazione maggiormente compatibile con tale previsione normativa risulta essere "l'affitto di ramo d'azienda";

- in data 5 Marzo 2019 è stata sottoscritta la Convenzione (registrata dall'Ufficiale rogante della Regione Lazio con n. 22874 del 19/4/2019) tra Regione Lazio e ANPAL per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio del Programma operativo complementare (POC) al Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO) 2014-2020, in cui si conviene che Regione Lazio per il tramite del proprio ente strumentale LAZIOcrea S.p.A. procede all'acquisizione delle risorse previste dal Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva;
- con Decreto del Direttore generale di ANPAL sono state impegnate a favore della Regione Lazio, risorse pari ad € 13.440.000,00 (tredicimilioni quattrocento quarantamila euro/00);
- la stessa Società *in house* providing "LAZIOcrea Spa" ha provveduto ad acquisire n. 128 (centoventotto) risorse umane, come richiesto dal Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 (Oggetto)

1. La presente Convenzione ha per oggetto la disciplina dei rapporti giuridici tra Regione Lazio, Direzione Regionale Lavoro in qualità di Organismo Intermedio (di seguito denominato "OI") e LAZIOcrea (Soggetto attuatore/beneficiario) secondo quanto indicato nella citata DGR n. 746/2018 relativamente allo svolgimento del Piano di attuazione Regionale per il rafforzamento dei Centri per l'impiego, mediante acquisizione di n. 128 unità di personale specializzato in possesso delle competenze previste dall' art. 6 della Convenzione stipulata il 5 marzo 2019 e nel rispetto dell'art. 67 della Legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7.
2. In particolare LAZIOcrea, in qualità di Soggetto attuatore/beneficiario provvederà all'esecuzione di quanto previsto nella presente Convenzione, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche ivi previste.

Art. 3 (Piano di attuazione)

1. LAZIOcrea opererà secondo le modalità definite nel Piano di attuazione regionale presentato ad ANPAL (AdG).
2. Entro 45 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione LAZIOcrea si impegna a presentare un proprio Piano attuativo contenente la dettagliata descrizione delle attività tecniche ed amministrative che saranno svolte dalla società *in house*, in conformità a quanto disciplinato dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento e tenuto conto degli atti d'indirizzo tecnico-operativo dell'AdG, tra cui: il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.); il Manuale delle Procedure; il manuale per l'utilizzo del sistema gestionale SIGMA; le linee guida per le azioni di comunicazione – Indicazioni operative per le azioni di informazione e pubblicità degli interventi finanziati con il Programma operativo complementare (POC) al Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO) 2014-2020; le circolari esecutive; nonché qualsiasi ulteriore atto/indirizzo adottato dall'AdG o dall'OI nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione.

3. Qualora si configuri l'esigenza o l'opportunità di avviare attività non previste nel citato piano di attuazione regionale, LAZIOcrea proporrà uno specifico documento ad addendum dello stesso Piano di attuazione all'O.I., che dovrà essere soggetto alla valutazione ed approvazione finale dell'AdG.

Art. 4
(Obblighi dell'OI)

1. L'OI Regione Lazio fornisce indicazioni strategiche ed operative alle quali LAZIOcrea, in qualità di Soggetto attuatore/beneficiario, deve conformarsi nell'esecuzione di quanto previsto dal Piano di Attuazione regionale presentato all'AdG. La Regione Lazio deve altresì:
 - a. a seguito della disponibilità di fondi da parte dell'AdG,, rendere disponibili le risorse finanziarie necessarie;
 - b. garantire la disponibilità dei sistemi informatizzati SIGMA, per la raccolta e lo scambio elettronico dei dati, relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, in coerenza con quanto stabilito dagli artt. 122, comma 3, e 125, comma 2, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e conformemente a quanto previsto dalla Convenzione tra OI e AdG;
 - c. fornire tutte le informazioni e gli eventuali aggiornamenti riguardanti il Sistema di Gestione e Controllo attraverso il documento descrittivo dell'organizzazione e delle procedure adottate dall'AdG stessa, in coerenza con il modello di cui all'Allegato III del Regolamento (UE) n. 1011/2014;
 - d. istituire misure anti frode efficaci e proporzionate tenendo conto dei rischi individuati;
 - e. assolvere ad ogni altro onere ed adempimento previsto dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.
2. L'AdG e l'O.I. e tutti gli Organismi coinvolti nelle attività di controllo possono effettuare controlli periodici, anche non programmati e/o comunicati, presso LAZIOcrea SpA allo scopo di verificare la qualità e quantità del corretto svolgimento delle fasi di attuazione nel rispetto delle procedure e della normativa prevista, compiendo tutti i necessari adempimenti per determinare la regolare e conforme esecuzione degli stessi.

Art. 5
(Obblighi di LAZIOcrea)

1. LAZIOcrea Spa, in qualità di Soggetto Attuatore/Beneficiario e nel rispetto della convenzione sottoscritta tra Regione Lazio e ANPAL si impegna all'esecuzione dei seguenti adempimenti:
 - a. tenere un sistema di contabilità separata od una codificazione contabile adeguata all'attuazione degli interventi;
 - b. realizzare integralmente quanto previsto dal Piano di attuazione regionale;
 - c. sottoporsi all'attività di vigilanza dell'OI, dell'AdG e di tutti gli Organismi coinvolti nelle attività di controllo anche mediante controlli amministrativi od ispezioni in loco svolti ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - d. mantenere tutta la documentazione, in formato cartaceo ed informatizzato, riconducibile a quanto rendicontato, presso la sede legale di LAZIOcrea SpA o, previa comunicazione scritta, presso altra sede operativa della medesima Società, per i tre anni successivi a quelli di riferimento, al fine di consentire in qualunque momento il controllo puntuale della destinazione attribuita ai finanziamenti ricevuti;
 - e. fornire a Regione Lazio (OI), anche attraverso i citati sistemi informativi e di monitoraggio (SIGMA), tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti alle spese sostenute, anche attraverso report periodici di monitoraggio e di avanzamento.

Art. 6
(Organizzazione delle strutture)

1. Al fine di dare attuazione alla presente Convenzione ed agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale applicabile, LAZIOcrea è tenuta ad organizzare le proprie strutture tecnico-amministrative in modo da assicurare il rispetto dei criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa, della sana gestione finanziaria e della corretta rendicontazione delle attività, nel rispetto delle disposizioni fornite dall'AdG e dall'OI.
2. Le funzioni relative alle n.128 risorse umane di LAZIOcrea spa sono attribuite attraverso atti interni di LAZIOcrea spa.
3. L'esecuzione del Piano di rafforzamento avviene nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e di anticorruzione;
4. La dettagliata descrizione dell'organigramma aziendale e delle relative funzioni svolte in relazione all'attuazione del presente documento verrà inserita nel citato Piano.

Art. 7
(Obblighi in materia di protezione dei dati personali)

1. LAZIOcrea deve mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso ovvero di cui abbia solo anche la mera visibilità in ragione della presente Convenzione, impegnandosi a non divulgarli in alcun modo e sotto qualsiasi forma, nonché a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. LAZIOcrea è responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al periodo precedente nonché dell'osservanza e della corretta attuazione della normativa in materia di protezione dei dati personali da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.
3. In particolare LAZIOcrea, in esecuzione della presente Convenzione, tratta - in qualità di *Responsabile del trattamento* - i dati personali rientranti nella sfera di Titolarità della Regione Lazio (e/o degli enti/istituzioni pubbliche a quest'ultima collegati) ai sensi della normativa sia nazionale che europea in materia di protezione dei dati personali, quindi è obbligata al rispetto degli obblighi e delle prescrizioni ivi contemplate secondo quanto stabilito nei relativi atti giuridici. Di seguito si riportano gli atti giuridici - Delibere di Giunta Regionale e relativi Allegati - con cui sono regolamentati i rapporti tra Regione Lazio e LAZIOcrea in materia di protezione dei dati personali a cui si rinvia integralmente anche per quanto concerne quanto previsto nella presente convenzione:
 - (i) Delibera di Giunta Regionale n. 797 del 29 novembre 2017 con la cui la Regione Lazio - in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali - ha designato - in attuazione del previgente art. 29 D. Lgs. 196/2003 - LAZIOcrea S.p.A. quale "Responsabile esterna del trattamento dei dati personali" effettuato nell'ambito dei servizi affidati alla stessa dall'amministrazione regionale così come indicati nel relativo contratto quadro e specificati nel POA vigente e/o nelle Convenzioni sottoscritte;
 - (ii) Allegato A della suindicata Delibera (che ne costituisce parte integrante e sostanziale) con cui sono stati definiti analiticamente i compiti affidati al Responsabile del trattamento dei dati personali designato (LAZIOcrea).
 - (iii) Delibera di Giunta Regionale n. 840 del 20 dicembre 2018 con la quale la Regione Lazio ha provveduto a modificare ed aggiornare la suindicata Delibera n.797/2017 in osservanza dei venti parametri europei di cui all'art. 28 Regolamento UE 679/2016.
 - (iv) Allegato G della citata Delibera n. 840/2018 (che ne costituisce parte integrante e

sostanziale) con cui sono stati ridefiniti e/o aggiornati i compiti e le responsabilità attribuite alla LAZIOcrea ed è stata approvata la disciplina in materia di privacy in osservanza delle vigenti disposizioni normative europee. In particolare la predetta disciplina regola i rapporti tra la Regione Lazio e LAZIOcrea in materia di protezione dei dati personali nell'ambito dei servizi affidati a quest'ultima in ordine a: istruzioni, natura e finalità dei trattamenti, tipo di dati personali e categoria di interessati, obblighi e diritti del titolare

4. LAZIOcrea, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali nell'interesse della Regione Lazio, è obbligata ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati connesse all'esecuzione della presente Convenzione attenendosi ai compiti elencati e alle istruzioni impartite per iscritto dalla Regione Lazio per mezzo delle sopra menzionate Delibere e relativi Allegati conformemente alla normativa sia nazionale (Codice della Privacy) che europea (Regolamento UE 679/2016) in materia di protezione dei dati personali nonché nel rispetto delle diverse disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia di Privacy, sicurezza informatica e sicurezza delle informazioni, ivi comprese le linee guida ed i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 8

(Modalità di trasferimento delle risorse)

1. In attuazione del Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, approvato con l'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 21 dicembre 2017, e secondo quanto previsto dalla citata DGR n. 746 del 30 novembre 2018, l'importo massimo del contributo che potrà essere trasferito a LAZIOcrea per l'attuazione della presente Convenzione è pari ad Euro 13.440.000,00 (tredicimilioniquattrocentoquarantamila/00) I.V.A inclusa.
2. L'OI provvederà, attraverso il sistema dei pagamenti (circuito finanziario) IGRUE del MEF, al trasferimento delle risorse secondo le modalità di massima previste nella rispettiva convenzione sottoscritta tra l'AdG e l'OI. In particolare, l'OI procederà alla liquidazione delle somme richieste previa la relativa domanda di rimborso da parte di LAZIOcrea e la dimostrazione di un avanzamento percentuale dei relativi costi all'OI, documentabile attraverso una specifica relazione (Report) che descriva l'avanzamento del Piano ed i giustificativi di spesa correlati allo stato di realizzazione del Piano ed a seguito dei controlli previsti.
3. Eventuali variazioni in diminuzione rispetto a quanto previsto nel Piano di attuazione vanno esplicitate e motivate nella relazione periodica di avanzamento e nella relazione di chiusura che LAZIOcrea provvederà ad inviare alle strutture dell'OI deputate al controllo amministrativo-finanziario.

Art. 9

(Procedura di rendicontazione delle spese)

1. La domanda di rimborso, completa dei giustificativi di spesa, viene presentata, dal soggetto Attuatore/Beneficiario all'OI che, effettuati i relativi controlli amministrativi finanziari, provvederà al trasferimento delle risorse.
2. A dimostrazione dei costi effettivamente sostenuti e pagati, la società LAZIOcrea si impegna a trasmettere un dettagliato rendiconto analitico delle spese, corredato del Report sull'avanzamento del Piano di attuazione e dei giustificativi di spesa previsti dalla normativa nazionale e comunitaria e dagli altri dispositivi attuativi (SiGeCo, Linee guida ANAC ecc.) procedendo al caricamento dei documenti sull'apposito sistema informativo SIGMApoc di ANPAL.
3. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la documentazione a supporto del rendiconto di spesa includerà i Time Sheet ed il funzionigramma dei n. 128 operatori impiegati, le buste paga, i cedolini, i buoni pasto, gli F24 certificati, i pagamenti quietanzati e gli estratti del conto corrente attestante i bonifici emessi e relative attestazioni ai sensi del DPR n. 445/2000.
4. Sarà cura di LAZIOcrea spa mantenere, sia in formato cartaceo che digitale, un archivio della documentazione amministrativa e contabile indicata per i tre anni successivi a quelli di riferimento.

Art. 10
(Durata della Convenzione)

1. La presente Convenzione decorre a far data dal 1 febbraio 2019 ed avrà validità fino al termine del ciclo di programmazione comunitaria 2014/2020. La predetta durata è subordinata alla copertura finanziaria delle risorse del Piano di rafforzamento.
2. In ogni caso è fatta salva la possibilità di disdetta scritta di una delle Parti da comunicarsi con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

Art. 11
(Obblighi nei confronti del personale)

1. LAZIOcrea deve osservare, nei riguardi del personale impiegato, nell'espletamento di quanto previsto nella presente Convenzione, tutti gli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro, con particolare riferimento a quelli sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Art. 12
(Inadempienze)

1. La Regione Lazio procederà alla revoca della presente Convenzione qualora vi sia, da parte di LAZIOcrea, una grave inosservanza degli impegni assunti in virtù della presente Convenzione od in caso di violazioni reiterate degli stessi, fermo restando quanto di seguito previsto.
2. Gli inadempimenti che possono dar luogo alla revoca della presente Convenzione saranno contestati dalla Regione Lazio a LAZIOcrea, mediante posta elettronica certificata. In tal caso la Società *in house* deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni alla Regione Lazio nel termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della contestazione. Qualora tali deduzioni non siano ritenute ammissibili, ovvero non vi sia stata risposta nel termine sopra indicato, la Regione Lazio provvederà a comunicare a LAZIOcrea un termine per sanare le inadempienze riscontrate. L'eventuale inutile decorso del suddetto termine perentorio, ovvero l'eventuale inesatto adempimento, comporterà la revoca della presente Convenzione ed il conseguente disimpegno delle somme stanziare e/o il recupero delle somme qualora indebitamente percepite da LAZIOcrea.
3. Nessun addebito potrà essere mosso nei confronti di LAZIOcrea nel caso di ritardi nella realizzazione del Piano di rafforzamento oggetto della presente Convenzione, dovuti a cause fortuite o di forza maggiore, a terze parti, alla Regione Lazio o da inadempimenti derivanti da mancati trasferimenti finanziari da parte dell'Autorità di Pagamento IGRUE-MEF.

Art. 13
(Tracciabilità flussi finanziari)

1. LAZIOcrea e Regione Lazio assumono tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata Legge n. 136/2010.
2. A tal fine, per i movimenti finanziari relativi alla presente Convenzione, le Parti utilizzeranno il c/c bancario n. 000000002146 presso la Banca Nazionale del Lavoro, sul quale il MEF, attraverso l'IGRUE e successivamente all'esito positivo dei controlli svolti da OI e AdG accrediterà gli importi previsti dalla presente Convenzione.
3. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi alla presente Convenzione non siano effettuati secondo gli strumenti del bonifico bancario (bancario o postale), la Convenzione si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010.

Art. 14
(Imposte di registro e oneri fiscali)

1. Gli eventuali oneri fiscali e di registrazione saranno integralmente a carico di LAZIOcrea, ad eccezione di quanto per legge è posto a carico della Regione Lazio.

Art. 15
(Comunicazioni tra le Parti)

1. Ogni comunicazione tra le Parti relativa alla presente Convenzione dovrà avvenire in forma scritta ed essere inviata a mezzo PEC agli indirizzi di seguito indicati:
 - REGIONE LAZIO: lavoro@regione.lazio.legalmail.it;
 - LAZIOcrea S.p.A.: laziocrea@legalmail.it.

Art. 16
(Legge applicata e foro competente)

1. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.
2. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Regione Lazio e LAZIOcrea SpA relativamente all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o alla cessazione per qualsiasi causa della presente Convenzione, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Regione Lazio
Direttore regionale Lavoro
Arch. Marco Noccioli

LAZIOcrea S.p.A.
Presidente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.